



Relatech S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RELATECH S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI L'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI RELATECH S.P.A. CONVOCATA PER IL 21 DICEMBRE 2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 22 DICEMBRE 2022 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Milano, 29 novembre 2022

La presente relazione (la “**Relazione**”) viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di Relatech S.p.a. (la “**Società**”), per illustrare le modifiche dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) che vengono proposte all’Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata, nei giorni 21 dicembre 2022 e 22 dicembre 2022, rispettivamente in prima e seconda convocazione (di cui all’avviso di convocazione pubblicato in data 3 dicembre 2022), per trattare il seguente argomento di parte straordinaria.

Parte straordinaria

Argomento n. 1 all’ordine del giorno. Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 6 e 9 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.

* * * * *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione, anche in considerazione dell’orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano nella recente massima n. 184 del 7 gennaio 2020 (*Attribuzione di diritti diversi al ricorrere di condizioni «soggettive» dei soci*), l’introduzione nello Statuto della Società dell’istituto della maggiorazione del voto, con conseguente modifica di talune previsioni dello Statuto qui di seguito illustrate.

In particolare, le modifiche proposte e, dunque, l’introduzione della maggiorazione del voto in dipendenza del possesso continuativo di azioni ordinarie, permetteranno alla Società di incentivare investimenti di medio-lungo termine da parte degli azionisti (così da stabilizzare l’azionariato dell’Emittente), i quali, in virtù del beneficio loro riconosciuto, vedranno rafforzato il proprio ruolo nella *governance* della Società. Il raggiungimento dell’obiettivo dell’incentivazione all’investimento di medio-lungo periodo avviene, infatti, riconoscendo, sulle orme di quanto previsto in numerosi ordinamenti stranieri (a cominciare da quelli francese e olandese) un voto maggiorato all’azionista “fedele”, all’azionista cioè che abbia dato e dia prova di fedeltà alla Società attraverso il mantenimento per un determinato periodo di tempo ininterrotto del proprio possesso azionario.

Sebbene i titoli della Società non siano ammessi a negoziazione su un mercato regolamentato e, per l’effetto, non siano soggetti alle disposizioni contenute nell’articolo 127-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 s.m.i. (“**TUF**”) – introdotto dall’articolo 20, comma 1-*bis*, del d.l. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014 – e nella relativa regolamentazione di attuazione, come indicato nella suddetta massima notarile, gli statuti possono comunque attribuire diritti diversi, con la stessa modalità tecnica dell’articolo 2351, comma 3, c.c. e degli articoli 127-*quater* e 127-*quinquies* del TUF, in dipendenza di condizioni soggettive relative al singolo socio, anche al di là delle ipotesi espressamente previste dalle norme ora citate.

In altre parole, in linea di principio, i medesimi diritti “diversi” che possono caratterizzare le categorie di azioni ai sensi dell’articolo 2348 c.c. possono altresì essere attribuiti, non già a una parte predeterminata delle azioni, bensì agli azionisti che si trovino in determinate condizioni, anche con riferimento al possesso delle loro azioni o anche in dipendenza di ulteriori situazioni afferenti ai soci stessi. Di talché, le modifiche che si intendono proporre per introdurre l’istituto della maggiorazione del diritto di voto non comportano la creazione di categorie speciali di azioni dotate di diritti particolari, ma – applicando il principio espresso nella massima notarile – determinano la facoltà, rimessa a tutti gli azionisti della Società, di poter beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, derogando al principio “*one share – one vote*”.

Allo scopo di poter dare attuazione alla maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ritiene di poter riprodurre nello statuto sociale, *mutatis mutandis*, quanto disposto dall’articolo 127-*quinquies* del TUF (ad eccezione del *vesting period* pari nel caso di specie a 12 mesi), che contiene una disciplina analitica (applicabile invero alle sole società con azioni quotate su un mercato regolamentato) dell’istituto della «maggiorazione del voto».

Peraltro, in assenza di norme specifiche applicabili alla Società e nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente, la maggiorazione del diritto di voto oggetto della presente relazione verrà realizzata mediante l'implementazione delle norme, attuative dell'articolo 127-*quinquies* del TUF, di cui al Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11791 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**").

A tali fini, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di introdurre la maggiorazione del diritto di voto e, pertanto, di modificare lo Statuto sociale nei termini di seguito illustrati.

1. *Entità del beneficio (voto doppio), vesting period e diritto reale legittimante*

Si propone, innanzitutto, di adottare l'istituto della maggiorazione del voto con l'attribuzione del beneficio nella misura di due voti per ciascuna azione. Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infatti, che un coefficiente di maggiorazione pari a due voti sia idoneo ad assicurare che la maggiorazione del voto sia effettivamente ed efficacemente premiante per gli azionisti che intendano avvalersene.

Per quanto attiene il periodo minimo di detenzione delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di subordinare il beneficio della maturazione ad un *vesting period* minimo di 12 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale (come di seguito definito). Tale soluzione pare coniugare in modo ottimale, *da una parte*, l'esigenza di incentivare il *long-term commitment* degli azionisti e, *dall'altra*, quella di evitare di imporre loro un eccessivo onere di illiquidità (che potrebbe avere effetti negativi sull'appetibilità delle azioni per gli investitori finanziari e/o istituzionali).

Si propone quindi di precisare che il beneficio del voto doppio possa spettare (i) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, (ii) al nudo proprietario dell'azione con diritto di voto, nonché (iii) all'usufruttuario con diritto di voto. Si chiarisce, inoltre, che la costituzione in pegno senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio (e, quindi, con conservazione in capo al titolare dell'azione) non costituisca causa di decadenza dal beneficio.

2. *Elenco speciale, legittimazione all'iscrizione e rinuncia.*

Laddove la modifica statutaria venisse approvata, si ritiene opportuno procedere, al pari di quanto previsto dal Regolamento Emittenti per le società quotate su un mercato regolamentato, all'istituzione di un apposito elenco (l'"**Elenco Speciale**") ai fini dell'accertamento dei presupposti della maggiorazione. Per l'iscrizione nell'Elenco Speciale e per l'esercizio del voto maggiorato, l'azionista dovrà, *inter alia*, accompagnare la propria domanda con la comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni oggetto della richiesta di iscrizione, che attesti la titolarità delle stesse in capo a colui che presenta la richiesta.

Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabilmente rinunciare al voto maggiorato, in tutto o in parte.

Secondo quello che è l'orientamento preferibile, l'Elenco Speciale non costituisce un nuovo libro sociale, bensì è assimilabile al libro soci, pertanto, oltre alle disposizioni specifiche per esso dettate dalla normativa dianzi richiamata in quanto compatibile, si applicheranno le disposizioni relative alla pubblicità delle informazioni e al diritto di ispezione vigenti per il libro soci.

Tenuto conto delle predette disposizioni, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di istituire, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui saranno iscritti i soci che hanno chiesto la maggiorazione del voto, nonché di attribuire al Consiglio di Amministrazione (i) il potere di definirne i criteri di tenuta (il "**Regolamento**"), nonché (ii) il potere di nomina del soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale.

In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di inserire nello Statuto sociale le seguenti informazioni:

- a) l'istanza di iscrizione nell'Elenco Speciale dovrà (i) indicare il numero delle azioni per le quali si richiede l'iscrizione (anche limitata a soltanto una parte delle azioni complessivamente di titolarità dell'azionista richiedente), (ii) essere accompagnata dalla comunicazione dell'intermediario sui cui conti sono registrate le azioni che attestino la titolarità di tali azioni in capo all'azionista richiedente e da ogni altra documentazione prevista dalla normativa vigente; e (iii) qualora il richiedente non sia una persona fisica, indicare se sia sottoposto al controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante (e della relativa catena di controllo);
- b) la Società procederà alla cancellazione di un soggetto dall'Elenco Speciale (i) a seguito di comunicazione del medesimo o dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; oppure (ii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
- c) il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale potrà in ogni momento richiedere, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società ai sensi della normativa vigente, la cancellazione dall'Elenco Speciale per tutte o parte delle azioni iscritte nell'Elenco Speciale, rinunciando irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del voto ove già maturata o al periodo di appartenenza continuativa necessario alla maggiorazione del voto, ove non ancora maturato. La maggiorazione del diritto di voto potrà essere nuovamente acquisita, rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, a seguito di una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e del decorso *ex novo* del periodo di appartenenza continuativa di almeno 12 mesi;
- d) ai fini dell'accertamento della maggiorazione del diritto di voto, sarà necessaria un'ulteriore comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, attestante il possesso azionario continuativo per tutta la durata del predetto periodo di 12 mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale;
- e) fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del 12° mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto verrà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. *record date* di un'eventuale Assemblea degli Azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto;
- f) la Società provvederà, sulla base di comunicazioni provenienti dagli intermediari e delle comunicazioni dei soggetti interessati, all'aggiornamento dell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto decorrente dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e alla pubblicazione di apposito comunicato stampa contenente le informazioni sul capitale sociale e l'ammontare complessivo dei diritti di voto, così da consentire ai propri azionisti di provvedere alle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto.

3. Conservazione, estensione e perdita del diritto di voto maggiorato

Si propone inoltre di specificare nello Statuto sociale che la maggiorazione del voto, ovvero, se non ancora maturata, l'efficacia del periodo di appartenenza necessario alla maturazione della maggiorazione (se non ancora decorso) saranno conservati con piena validità ed efficacia al ricorrere dei seguenti casi:

- costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante;
- successione a causa di morte a favore degli aventi causa (erede o legatario);
- fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;
- trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR;
- trasferimento a titolo gratuito a favore di eredi, in forza di un patto di famiglia, per la costituzione e/o dotazione di un trust, fondo patrimoniale o fondazione di cui il trasferente iscritto o i suoi eredi siano beneficiari;
- ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria, il mutamento del *trustee* o della società fiduciaria.

Il beneficio del voto maggiorato verrà meno:

- a) in caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito; nonché
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia del 5% dei diritti di voto.

Il verificarsi di uno di questi casi comporterà la cancellazione dall'Elenco Speciale, salva la facoltà di procedere a una nuova iscrizione ove ne ricorrano i requisiti.

Si propone inoltre di prevedere nello Statuto l'estensione della maggiorazione del diritto di voto ovvero del periodo di appartenenza continuativo ai fini della maggiorazione (se non ancora decorso) nei seguenti casi:

- a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 c.c. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione;
- b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.

A tal riguardo, si propone di precisare che, nelle predette ipotesi, le nuove azioni acquisiranno la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

4. *Effetti della maggiorazione di voto ai fini del computo dei quorum assembleari e ai fini dell'esercizio di diritti di minoranza.*

La maggiorazione di voto si computerà anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale; mentre la maggiorazione del voto non avrà effetto sui diritti diversi dal voto, dipendenti da determinate aliquote del capitale.

* * * * *

Valutazioni in merito alla spettanza del diritto di recesso

Anche alla luce di quanto indicato dal Consiglio Notarile di Milano nella massima n. 184/2020, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, le modifiche statutarie sottoposte all'Assemblea Straordinaria in relazione alla maggiorazione del diritto di voto costituiscono una modificazione dello statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione, ciò comportando la ricorrenza del diritto di recesso di cui all'articolo 2437, comma 1, lett. g) c.c. in favore degli Azionisti che non abbiano concorso all'assunzione della deliberazione rilevante.

In virtù di quanto sopra descritto, il Consiglio di Amministrazione – sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti – ha proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società. Al riguardo, si precisa che poiché i titoli sono ammessi a negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (i.e. Euronext Growth Milan) e non su un mercato regolamentato, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 2437-ter, comma 2, c.c., a norma del quale il valore di liquidazione è determinato tenendo conto *“della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni”*. Come meglio descritto nella relazione sulla determinazione del valore di liquidazione predisposta ai sensi dell'articolo 2437-ter c.c. cui si fa espresso rinvio, il Consiglio di Amministrazione osserva che il criterio della consistenza patrimoniale, quello delle prospettive reddituali e dei flussi di cassa futuri ovvero quello dei multipli non appaiono adeguati a riflettere del tutto l'effettivo valore di liquidazione delle azioni della Società. Viceversa, tenuto conto, tra le altre cose, del fatto che i titoli della Società sono scambiati su un mercato azionario (ancorché non regolamentato), ai fini della determinazione del valore di liquidazione, è stato ritenuto opportuno riferirsi anche al *“valore di mercato delle azioni”* e, in particolare, alla media ponderata del corso di borsa relativo ad un certo arco temporale. Ai fini del calcolo della predetta media, il Consiglio di Amministrazione ha considerato che il periodo di 6 mesi antecedente alla data della deliberazione consiliare di sottoporre all'Assemblea Straordinaria le modifiche statutarie in oggetto possa essere maggiormente rappresentativo dell'attuale valore di liquidazione delle azioni della Società anche alla luce della circostanza che, nel corso degli ultimi 6 mesi si sono manifestati e sono stati adeguatamente assimilati dai mercati azionari i recenti eventi macroeconomici di maggior impatto. In ogni caso si fa rinvio alla relazione sulla determinazione del valore di recesso per una descrizione più puntuale delle ragioni e dei criteri utilizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società, ha ritenuto di quantificare in Euro 2,19 per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società ai fini del recesso.

Le modifiche statutarie proposte saranno sospensivamente condizionate alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di euro 1.400.000,00 (l'**“Esborso Massimo”**). A fini di chiarezza, si precisa che l'Esborso Massimo fa riferimento all'importo che la Società sarebbe obbligata a corrispondere ai soci recedenti a titolo di rimborso delle loro azioni ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5 del Codice Civile, qualora la totalità delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso non sia preventivamente acquistata dagli altri soci all'esito dell'offerta in opzione e prelazione o collocata presso terzi a norma dell'articolo 2437-*quater* del Codice Civile e, dunque, dovrà essere calcolato al netto di quanto eventualmente residui ai sensi di quanto precede. La condizione sospensiva dell'Esborso Massimo, essendo posta nell'esclusivo interesse di Relatech, potrà essere rinunciata dal Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 giorni dalla verifica del mancato avveramento della medesima.

Esercizio del diritto di recesso e procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2437, comma 1, c.c., il diritto di recesso può essere esercitato dai soci della Società che non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie sopra descritte, per tutte o parte delle azioni da essi detenute.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 127-bis, commi 2 e 3, del TUF si considera altresì come socio che non ha concorso alla deliberazione assembleare (e, dunque, come socio legittimato all'esercizio del diritto di recesso) colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni della società (i) successivamente alla data di cui all'articolo 83-sexies, co. 2, del TUF (i.e., la *record date*) e (ii) prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea straordinaria della Società chiamata a deliberare sulle predette modifiche statutarie.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli articoli 2437-bis e 2437-quater c.c..

In particolare, ai sensi dell'articolo 2437-bis c.c., il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante dichiarazione scritta, da inviarsi, obbligatoriamente a mezzo lettera raccomandata, presso la Società entro 15 giorni di calendario dalla data di iscrizione della delibera assembleare di modificazione dello statuto sociale presso il competente registro delle imprese, il tutto come meglio precisato nella relazione sulla determinazione del valore di recesso cui si fa rinvio per ogni dettaglio.

Esercitato il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437-quater c.c., le azioni saranno preliminarmente offerte in opzione e prelazione agli altri soci ed eventualmente collocate presso terzi. Le azioni che eventualmente dovessero residuare a esito di tale procedimento saranno rimborsate ai soci recedenti, ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 5, c.c., mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili.

Per ogni ulteriore informazione circa i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e una descrizione più puntuale del procedimento di liquidazione, si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2437-ter c.c. e a disposizione del pubblico presso la sede sociale e consultabile sul sito internet della Società <https://relatech.com/>.

* * * * *

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell'articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

* * * * *

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
Articolo 6 – Categorie di azioni e strumenti finanziari	
<p>Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.</p> <p>In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.</p>	<p>Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti.</p> <p>In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritto amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto, salvo quanto previsto nei successivi commi.</p> <p>In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ciascuna azione dà diritto a voto doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 12 (dodici) mesi;</p> <p>b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata</p>

dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società ai sensi del presente articolo (l'"Elenco Speciale"), nonché da apposita comunicazione attestante il possesso azionario continuativo, per tutta la durata del suddetto periodo, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente.

Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio, nelle assemblee in cui sarà legittimato ad intervenire esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile.

Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del 12° (dodicesimo) mese dall'iscrizione dell'Elenco Speciale, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 5° (quinto) giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. *record date* di un'eventuale assemblea degli azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

La società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti i soci che hanno chiesto la maggiorazione del voto.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di libro soci contenute nell'articolo 2422 c.c. e nell'articolo 83-*undecies* del TUF, in quanto applicabile. Inoltre, l'Elenco Speciale è aggiornato a cura della società entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto decorrente dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. *record date* prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea. La Società provvede altresì alla pubblicazione di apposito comunicato stampa contenente le informazioni sul capitale sociale e l'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso delle azioni per le quali è stata presentata l'istanza medesima, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, nonché ogni altra documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

La maggiorazione del diritto di voto può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo

	<p>diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante (e della relativa catena di controllo).</p> <p>La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rinuncia dell'interessato, riferita a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale; b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto. <p>La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conserva nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante; b) successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; c) fusione o scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; d) trasferimento da un OICR ad altro OICR (o da un comparto ad altro comparto dello stesso OICR) gestiti dalla medesima SGR; e) trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate o sottoposte a comune controllo. A tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art 2359, comma 1, n. 1, c.c.; f) ove il diritto reale legittimante sia detenuto attraverso un <i>trust</i> o società fiduciaria, il mutamento del trustee o della società fiduciaria. <p>La maggiorazione del diritto di voto si estende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione, in caso di aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 c.c. e di aumento di capitale a pagamento mediante nuovi conferimenti effettuati in esercizio del diritto di opzione; b) alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di
--	---

	<p>fusione di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;</p> <p>c) proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di esercizio del diritto di conversione connesso a obbligazioni convertibili e altri titoli di debito comunque strutturati, purché ciò sia previsto nel regolamento di tali strumenti finanziari.</p> <p>Nelle ipotesi di cui alle lettere (a), (b) e (c) del comma precedente, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto: (i) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata tale maggiorazione, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; (ii) per le azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.</p> <p>La maggiorazione del diritto di voto viene meno:</p> <p>a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito delle azioni, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento delle azioni come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto maggiorato sulle azioni diverse da quelle cedute;</p> <p>b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore al 5% dei diritti di voto.</p> <p>È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società. Resta in ogni caso fermo il diritto di colui che abbia rinunciato (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto di chiedere nuovamente l'iscrizione delle proprie azioni (in tutto o in parte) nell'Elenco Speciale, anche con riferimento a quelle azioni per le quali era stata in precedenza effettuata la rinuncia. In relazione a tali azioni, la maggiorazione del diritto di voto maturerà decorso un nuovo periodo di possesso continuativo di almeno 12 (dodici) mesi, nei termini e alle condizioni previste dal presente articolo.</p> <p>La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di un numero di azioni che</p>
--	--

<p>La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e “cum warrant” e “warrant”, ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all’emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell’assemblea straordinaria previste dalla legge.</p> <p>Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.</p> <p>L’emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.</p>	<p>rappresentino determinate aliquote del capitale sociale.</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>[INVARIATO]</p>
<p>Articolo 9 – Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti</p>	
<p>A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall’articolo 120 d. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.</p> <p>Ai fini del presente articolo:</p> <p>(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;</p> <p>(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.</p> <p>Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in</p>	<p>A partire dal momento in cui e sino a quando emesse dalla società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall’articolo 120 d. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.</p> <p>Ai fini del presente articolo:</p> <p>(iii) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;</p> <p>(iv) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) dei diritti di voto, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.</p> <p>Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in</p>

<p>diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.</p> <p>La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.</p> <p>I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 9 sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..</p> <p>Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p>	<p>diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.</p> <p>La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione ovvero, in caso di maggiorazione del diritto di voto, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data in cui la società comunica al pubblico l'ammontare complessivo dei diritti di voto così come previsto nell'articolo 6 del presente Statuto.</p> <p>[INVARIATO]</p> <p>Le azioni ovvero i diritti di voto per cui non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computati ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computati ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della deliberazione.</p>
--	--

* * * * *

Proposta di delibera:

Signori Azionisti,

siete invitati pertanto ad adottare la seguente deliberazione:

“L’Assemblea Straordinaria di Relatech S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori sulle modifiche allo statuto che intendono dare attuazione all’istituto della “maggiorazione del voto”;

delibera:

- 1) *di modificare gli articoli 6 e 9 dello statuto sociale di Relatech S.p.A. come risulta nella Relazione illustrativa degli amministratori, che costituisce allegato al verbale assembleare;*
- 2) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, (i) per l’adozione di un regolamento per la gestione dell’elenco speciale, che ne disciplini modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento e comunque tale da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra azionisti, emittente e intermediari; e (ii) per la nomina del soggetto incaricato della tenuta dell’Elenco Speciale;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; all’ottenimento dell’approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.”*

Milano, 29 novembre 2022

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Pasquale Lambardi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pasquale Lambardi', written in a cursive style.